



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

3. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

SERVIZIO

Numero 1 Settoriale del 08/01/2026

Numero 2 Reg. Generale del 08/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2025.

L'anno 2026 il giorno 8 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Cosimo ALEMANNO**, Responsabile del 3. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2015;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti;

- a) un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, i diritti di rogito competono ai Segretari di fascia C;
- b) un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti nei Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della

norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze, da diversi Giudici del lavoro (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016);

Vista la Deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato ribaltato il precedente principio di diritto alla luce delle varie sentenze dei tribunali del lavoro, con specifico riferimento ai Diritti di Rogito spettanti ai Segretari comunali, così come di seguito:

“In riforma del principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

In riferimento al suddetto principio, una quota del provento annuale dei diritti di rogito, spettante al Comune è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, in caso di esubero rispetto al citato limite, i proventi spettano al Comune;

Visto il prospetto seguente relativo ai diritti di rogito riscossi dal 01.04.2025 al 31.12.2025, ai sensi della vigente normativa in materia, per un totale di Euro 2.922,65 al netto dei contributi previdenziali, e ulteriori oneri connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente;

Anno	Debitore	Totale pagato	Carta contabile	Reversale	Diritti di segreteria
2025	MAROCCIA COSRUZIONI SRL	1.996,76	2611	2843	1.996,76
2025	GUIDA GIOVANNI	925,89	3316	3511	925,89
	TOTALE				2.922,65

Ritenuto di dover effettuare la liquidazione così come da disposizioni su richiamate e per la somma complessiva di Euro 2.922,65 imputandone la spesa sui capitoli di appartenenza;

Preso atto che la quota spettante al Segretario comunale dott. PierLuigi Cannazza, già in servizio presso la Segreteria Generale del Comune di Veglie dal 16.08.2023 è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio allo stesso attribuito;

D E T E R M I N A

- 1) Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto che, dal 01.04.2025 al 31.12.2025, il Segretario Generale PierLuigi Cannazza ha provveduto a rogitare gli atti riportati nel prospetto suindicato per un totale di euro 2.922,65.
- 3) Per le ragioni di cui in narrativa, di liquidare al Segretario Generale PierLuigi Cannazza la somma di euro 2.922,65, (al netto dei contributi previdenziali pari al 23,80%, e IRAP 8,50%), perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.
- 4) Di imputare la somma di euro 2.922,65 sul cap 60/1, imp.1741/2025.
- 5) Di imputare gli oneri a carico dell'Ente per un totale di Euro 944,02 per l'anno 2025 sul

cap. 60/1, imp 1741/2025 per euro 695,59 per CPDEL e per euro 248,43 per IRAP. Tale imposta avendo natura tributaria grava sul datore di lavoro, come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. lav. N. 20917/2013, dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2026	1				60	1	4717,26	1741	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
60	2025	1741	2026	0		DIVERSI	2922,65
60	2025	1741	2026	0		DIVERSI	944,02

Veglie, lì 08/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 62

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.